

NOTA INFORMATIVA 16/2025:

TRASFORMAZIONE DELLE ONLUS IN ETS

INDICE DEGLI ARGOMENTI

- Termine per la trasformazione o iscrizione nel RUNTS;
- Conseguenze della mancata trasformazione;
- Adeguamenti statutari e procedura;
- Tempistica e raccomandazioni operative.

Le ONLUS devono presentare entro il 31 marzo 2026 domanda di iscrizione al RUNTS, scegliendo tra qualifica di ETS o Impresa Sociale. L'iscrizione consente di mantenere continuità operativa e benefici fiscali; in caso contrario, si rischia la cancellazione dall'anagrafe e la devoluzione del patrimonio. Il processo richiede adeguamento statutario e trasmissione telematica. Si consiglia di avviare l'iter con anticipo.

Termine per la trasformazione o iscrizione nel RUNTS

Le ONLUS attualmente iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS dell'Agenzia delle Entrate sono tenute, **entro il 31 marzo 2026**, a presentare domanda di iscrizione al **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**. Tale iscrizione dovrà essere effettuata optando per una delle due seguenti qualificazioni:

- **Ente del Terzo Settore (ETS)**, qualora prevalga l'attività erogativa (es. attività di utilità sociale, assistenza, cultura);
- **Impresa Sociale (IS)**, nel caso in cui l'attività economica rivesta carattere prevalente e sia svolta in forma imprenditoriale.

L'iscrizione al RUNTS rappresenta non solo un obbligo normativo per le ONLUS, ma anche un passaggio strategico per garantire la continuità operativa, l'accesso a vantaggi fiscali, contributivi e finanziari riservati agli ETS, nonché la possibilità di mantenere rapporti istituzionali, accedere a fondi pubblici e mantenere o avviare convenzioni con enti pubblici.

Conseguenze della mancata trasformazione

Il mancato rispetto del termine del 31 marzo 2026 comporta le seguenti conseguenze:

- decadenza dalla qualifica di ONLUS e cancellazione automatica dalla relativa Anagrafe, per effetto dell'abrogazione del regime ONLUS prevista dal 1° gennaio 2026;
- obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale, vale a dire di quanto accumulato durante il periodo di iscrizione quale ONLUS.

Le uniche eccezioni riguardano ONLUS soggette a controllo pubblico (es. fondazioni convenzionate) o trust ONLUS, per le quali la legge 104/2024 prevede deroghe specifiche.

Adeguamenti statutari e procedura

Il passaggio richiede l'adeguamento in sede notarile dello statuto alle disposizioni inderogabili del CTS (es. finalità di interesse generale, obblighi di rendicontazione, regime di non commercialità art. 79 CTS) e la successiva trasmissione telematica della domanda di iscrizione al RUNTS, corredata da verbali assembleari e consiliari; statuto aggiornato; documentazione fiscale e amministrativa; ogni ulteriore allegato richiesto dall'Ufficio RUNTS competente.

Tempistica e raccomandazioni operative

Sebbene il termine ultimo sia formalmente fissato al 31 marzo 2026, si raccomanda vivamente di avviare la procedura con largo anticipo, per poter affrontare con serenità tutte le fasi previste: convocazione degli organi competenti e relative delibere; predisposizione e approvazione dello statuto conforme; deposito notarile e invio telematico della domanda; eventuale interlocuzione con l'Ufficio RUNTS (che potrebbe richiedere integrazioni o chiarimenti).

24 luglio 2025